



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2318/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2705/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2705/TFNSVE/2025-2026, 2705- Ricorso proposto dalla società ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL (943403) contro la società A.C.D. S.S. MACERATESE1922 (937747) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore MERCOLDI PIER FERDINANDO (6991632)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha avviato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche depositando ricorso diretto alla società MONTURANO CALCIO SSD ARL (matricola 914474) per il mancato pagamento del premio di formazione tecnica del calciatore Antolini Riccardo (matricola 6532863), allegando, altresì, pec di notifica non inviata alla società indicata nel ricorso bensì alla società ACD SS Maceratese 1922 (matricola 937747) con riferimento al calciatore Mercoldi Pier Ferdinando (matricola 6991632), di talchè il ricorso risulta non notificato.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- rilevato che l'atto introduttivo del giudizio non risulta notificato alla società resistente in esso indicata e che l'ulteriore documentazione di supporto si riferisce ad altro calciatore ed a diversa società debitrice;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai